**I REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA L. 190/2012**

**ASM CODOGNO**, recependo la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012., ha adottato gli strumenti previsti dalle Linee di indirizzo per prevenzione della corruzione per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione(PTPC).

Il presente documento che costituisce parte integrante del PTPC è finalizzato all’aggiornamento del Catalogo dei Reati Presupposto.

I reati richiamati nella L. 190/2012 sono riportati nel loro testo integrale vigente al 01/12/2013.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 27 maggio 2015, n. 69, che contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, che di fatto modifica in parte le pene previste dalle fattispecie di reato ascrivibili alla Legge 190/2012.

Si specifica comunque che:

• per quanto riguarda eventuali aggiornamenti delle altre norme richiamate nel presente documento

deve essere consultato il sito www.normattiva.it contenente tutte le disposizioni vigenti dal 1946 a

tutt’oggi;

• per quanto riguarda eventuali aggiornamenti agli articoli del Codice Penale, si può fare riferimento

al precitato sito www.normattiva.it. e – per il testo e gli approfondimenti - ad alcuni siti gratuiti:

- www.giustizia.it (voce “sentenze e provvedimenti”)

- www.altalex.it (voce “codice penale”)

- www.diritto.it;

- www.leggioggi.it

- Il Sole 24 Ore, al seguente link:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale.html

**CODICE PENALE**

- libro II - dei delitti -

- titolo II - dei delitti contro la pubblica amministrazione -

- capo I dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione –

**Art. 314. Peculato.**

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del

suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile

altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di

fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

**Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui**.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle

funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico

o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla

realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette

finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti,

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo

Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale

sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Art. 317. Concussione.**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a

dodici anni.

**Art. 317 bis. Pene accessorie.**

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore

a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

**Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 6 anni;

**Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un

terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto

anni.

**Art. 319 bis. Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o

stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il

pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**Art. 319 ter. Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è

della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque

anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o

a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino

a tre anni.

**Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321. Pene per il corruttore.**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter,

e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o

promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Art. 322. Istigazione alla corruzione.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato

di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il

colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo

319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio

che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità

indicate dall'articolo 319.

**Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione**

**alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di**

**funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità

europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le

Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle

Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale

internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si

applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (3):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in

operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività

economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art. 322 ter. Confisca.**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi

dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne

costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando

essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a

tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo

comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano

a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la

disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello

del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o

agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme

di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato

ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

**Art. 323. Abuso d'ufficio.**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri

casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca

ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 6 a 10 anni,

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**Art. 323 bis. Circostanza attenuante.**

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323

sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite

**Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.**

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o

altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per

ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da

uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].

**Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle

funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano

rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi

a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un

indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere

segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé

o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la

pena della reclusione fino a due anni.

**Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio

che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere

compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che

entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde

per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro

1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla

ricezione della richiesta stessa.

**Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.**

Il militare [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di

eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la

reclusione fino a due anni.

**Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il

servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità

del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non

inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

**Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un**

**procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto

nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo

scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da

euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la

soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa

affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso

dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel**

**corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento

penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne

agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a

euro 309.

**Art. 335 bis. Disposizioni patrimoniali.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è

comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.